

REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

AD AVVOCATI ESTERNI

Approvato con Determina n. 73/DG del 19/06/2020

Entrata in vigore dal 19/06/2020

SOMMARIO

Art. 1	Premessa.....	pag. 3
Art. 2	Oggetto e ambito di applicazione.....	pag. 4
Art. 3	Costituzione dell'Elenco Avvocati.....	pag. 4
Art. 4	Requisiti minimi per l'iscrizione.....	pag. 5
Art. 5	Presentazione istanza di iscrizione.....	pag. 6
Art. 6	Procedura e criteri di selezione.....	pag. 7
Art. 7	Compenso.....	pag. 8
Art. 8	Obblighi del professionista incaricato.....	pag. 9
Art. 9	Cancellazione dall'Elenco.....	pag. 10
Art. 10	Disposizioni finali.....	pag. 11

Art. 1 - Premessa

1. L'ARPAM, quale Ente di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito denominato “Codice”).
2. Tra i servizi intellettuali, gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio – in coerenza con le previsioni del considerando 25 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in materia di appalti pubblici – sono esclusi dall’ambito di applicazione del Codice. Tuttavia, la medesima direttiva, nel considerando 1, stabilisce che l’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici, anche quelli esclusi dall’applicazione della direttiva, deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
3. L’art.17, comma 1, lett. d), numeri 1 e 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti Pubblici) stabilisce che le disposizioni dello stesso non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno dei seguenti servizi legali:
 - a) incarichi di “patrocinio legale” in un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione in relazione ad una specifica e già esistente lite;
 - b) incarichi di “consulenza legale” *in preparazione* di uno specifico procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione, già individuabile, di cui l’amministrazione intende valutare l’attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta (ad es. parere legale preventivo per valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui alla precedente lett. a) o per valutare l’eventuale fondatezza di una pretesa vantata nei confronti dell’amministrazione e le possibili strategie difensive, ivi compresa l’opportunità di addivenire ad una conciliazione);
 - c) incarichi di “consulenza legale” qualora vi sia un *indizio concreto* che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione (ad es. quando l’amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini della tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti);
 - d) incarichi di “consulenza legale” qualora vi sia una *probabilità elevata* che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione (ad es. quando la questione sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali o quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano state già oggetto di pregressi procedimenti).

4. L'affidamento di tali servizi deve avvenire, comunque, nel necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici esclusi, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.50/2016, ossia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina – nel rispetto dei principi di cui alla normativa nazionale e comunitaria – le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'ARPAM degli incarichi legali di cui all'art.17, comma 1, lett. d), numeri 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche degli incarichi conferiti, in conformità con l'art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici e con le Linee Guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate con Delibera n.907 del 24/10/2018 e pubblicate nella G.U. in data 13/11/2018.

Art. 3 - Costituzione dell'Elenco Avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi legali viene costituito apposito Elenco di professionisti, singoli o associati, articolato in sei sezioni, nell'ambito del quale selezionare l'avvocato esterno cui affidare l'incarico.
2. L'Elenco riporta, oltre alle generalità del professionista, la/le sezione/i prescelta/e ed è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per materia e tipologia di contenzioso:
 - Sezione A:** DIRITTO AMMINISTRATIVO, con particolare rilievo alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n.50/2016, ai concorsi pubblici e alla responsabilità amministrativo-contabile
 - Sezione B:** DIRITTO CIVILE, con particolare rilievo alla contrattualistica in generale, alle assicurazioni e recupero credito
 - Sezione C:** DIRITTO DEL LAVORO, con particolare rilievo al rapporto di Pubblico Impiego
 - Sezione D:** DIRITTO PENALE
 - Sezione E:** DIRITTO TRIBUTARIO
 - Sezione F:** DIRITTO AMBIENTALE
3. L'iscrizione nell'Elenco avviene nella/e sezione/i di interesse indicata/e nella domanda; ogni sezione riporta, in ordine alfabetico, le generalità del professionista iscritto con l'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori.
4. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, a seguito della pubblicazione di Avviso Pubblico, nel rispetto del presente Regolamento.

5. L'Avviso è pubblicato in forma stabile sul sito istituzionale dell'ARPAM nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Concorso" ed è pubblicizzato mediante comunicazione agli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Ancona, con richiesta di pubblicazione sul sito istituzione degli ordini stessi.
6. L'Avviso non ha scadenza temporale e le iscrizioni sono sempre aperte, come pure gli aggiornamenti dei dati già comunicati da parte dei singoli iscritti; l'Agenzia provvederà entro 30 gg. dalla relativa richiesta di iscrizione/aggiornamento, previa opportuna verifica.
7. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico nella sezione (o nelle sezioni) di interesse indicata (o indicate) nella domanda.
8. L'iscrizione nell'Elenco comporta l'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.
9. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e non determina per il professionista alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi; conseguentemente, non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'ARPAM nei confronti dei professionisti iscritti. L'Elenco costituisce mero riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi legali.
10. L'Elenco è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di concorso" del sito istituzionale dell'ARPAM.
11. L'Elenco ha durata illimitata con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito di ARPAM.
12. L'Ufficio Affari Generali e Legali provvede alla tenuta dell'Elenco ed al suo aggiornamento.

Art. 4 - Requisiti minimi per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) iscrizione, da almeno 5 anni, all'Albo Professionale degli Avvocati;
 - d) comprovata esperienza professionale nella materia oggetto della/e sezione/i di iscrizione da dimostrarsi nel *curriculum vitae* da allegare;
 - e) capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
 - f) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - g) polizza assicurativa valida ed efficace a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016;

- h) assenza di provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - i) assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con gli organi dell'ARPAM, con i soggetti a diretta collaborazione degli stessi, con i dirigenti e dipendenti dell'Agenzia;
 - l) assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'Elenco.

Art. 5 - Presentazione istanza di iscrizione

1. I professionisti interessati devono far pervenire la **“DOMANDA DI ISCRIZIONE”**, contenente anche l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e alle dichiarazioni di impegno.
- La domanda di iscrizione deve essere in formato PDF, datata e sottoscritta dal professionista con firma digitale.
2. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:
- a) **“CURRICULUM VITAE”** in formato europeo, che deve evidenziare gli incarichi assolti e le attività svolte nelle materie attinenti le sezioni per le quali si richiede l'iscrizione (indicando Autorità Giudiziaria, numero di R.G., oggetto della causa, esito), con particolare riferimento alla sussistenza o meno di incarichi svolti per Pubbliche Amministrazioni, nonché le eventuali specializzazioni o titoli accademici, ed ogni altra informazione atta ad individuare la specifica competenza ed esperienza professionale posseduta;
Il *curriculum vitae* deve essere in formato PDF, datato e sottoscritto dal professionista con firma digitale.
 - b) **“DOCUMENTO DI IDENTITÀ”** in corso di validità.
3. Per gli studi professionali associati e le società di professionisti, i requisiti e la documentazione dovranno riferirsi a ciascun professionista. La mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che la compongono comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione all'Elenco di tutta l'associazione di cui questi faccia parte.
- Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l'esclusione dall'Elenco sia del singolo professionista sia dell'associazione professionale cui appartiene. In ogni caso, l'iscrizione dell'associazione professionale avviene mediante iscrizione dei singoli avvocati associati nelle diverse sezioni dell'Elenco per le quali essi possiedono i requisiti specifici prescritti. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, l'Agenzia indicherà l'avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 24 comma 2 D. L.gs. 2.2.2001 n. 96.

4. Potranno essere richieste integrazioni e/o regolarizzazioni della documentazione prodotta dai richiedenti al fine di consentire il perfezionamento della domanda di iscrizione.
5. L'eventuale non accoglimento della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di iscrizione.
6. L'ARPAM si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti; qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
7. All'atto del conferimento dell'incarico potrà essere richiesto di rinnovare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, per verificare il perdurare degli stessi; potrà altresì essere richiesta copia della polizza assicurativa per responsabilità professionale.

Art. 6 - Procedura e criteri di selezione

1. Ai fini della individuazione del professionista cui conferire l'incarico legale di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Direttore Generale consulta, in considerazione della materia del contendere e della tipologia di prestazione professionale richiesta, la relativa Sezione dell'Elenco Avvocati e i *curricula* dei professionisti in esso inseriti.
2. Il Direttore Generale individua il professionista nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base dei seguenti criteri non discriminatori:
 - a) livello di complessità della controversia;
 - b) competenza tecnica specifica nella materia oggetto del contenzioso o della questione ai fini della sua risoluzione, risultante dalla pregressa esperienza maturata nella materia del contendere e dalle specializzazioni eventualmente possedute con particolare riferimento anche ad incarichi prestati per altre Pubbliche Amministrazioni (ad es. numero, rilevanza e valore economico dei servizi svolti, affini a quelli oggetto dell'affidamento);
 - c) pregressa proficua collaborazione con l'ARPAM in relazione alla medesima questione o questioni similari;
 - d) consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi precedenti, attinenti alla medesima materia oggetto dell'incarico in affidamento che siano stati positivamente conclusi;
 - e) foro di competenza;
 - f) equa ripartizione degli incarichi, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta.
3. L'ARPAM applicherà il principio di rotazione in relazione all'affidamento di incarichi seriali o di importo contenuto; diversamente, detto principio troverà applicazione ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.

4. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1., é ammesso l'affidamento, adeguatamente motivato, a professionista non iscritto all'Elenco in presenza di una delle fattispecie legittimanti sottoelencate:
 - a) quando nel procedimento si riscontri una evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti;
 - b) quando il procedimento sia di rilevante importanza e/o di particolare complessità specialistica che richieda prestazioni professionali di altissima specializzazione;
 - c) nei casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e/o motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate pregiudicano gli interessi dell'Agenzia, che richiedono prestazioni professionali particolarmente specialistiche e qualificate in tempi ristretti.
5. All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista deve rilasciare apposita dichiarazione sull'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse.
6. La scelta del professionista viene formalizzata con apposito provvedimento di affidamento dell'incarico.

Art. 7 - Compenso

1. Il compenso al professionista sarà determinato secondo i valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai parametri forensi medi di cui al D.M. n.55/2014 s.m.i., ridotti al 50%, oltre spese generali, IVA e CPA, con le seguenti precisazioni:
 - a) in tutti i casi in cui il valore della causa è indeterminabile, lo scaglione di riferimento è quello da € 26.000,00 a € 52.000,00 previsto dal D.M. n. 55/2014, salvo i casi di particolare complessità che dovranno essere debitamente motivati e, comunque, sempre contenuti entro lo scaglione di € 260.000,00;
 - b) nelle cause di valore superiore a € 520.000,00, l'incremento previsto dal D.M. n. 55/2014 non è superiore al 10%.
2. É fatta salva la possibilità di operare abbattimenti con percentuale differente da quella sopra riportata, anche solo con riferimento a singole fasi processuali, in ragione della particolare complessità o peculiarità della controversia, da motivare specificatamente all'atto del conferimento dell'incarico.
3. La liquidazione del compenso avviene al termine dell'incarico, previa presentazione da parte del professionista di apposita nota corredata dal provvedimento conclusivo del giudizio, salvo che venga concordato un anticipo alla sottoscrizione del disciplinare non superiore al 20% dell'importo preventivato.
4. Con l'espressione "termine dell'incarico" si intende il deposito e la pubblicazione della sentenza nonché, se richiesto dall'Amministrazione, nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, l'attivazione di ogni azione stragiudiziale utile al recupero o, comunque, l'aver fornito all'ARPAM ogni indicazione volta al recupero o, in caso di impossibilità o di antieconomicità, l'aver fornito parere in tal senso.

5. In caso di notifica all'Agenzia di ricorso innanzi al TAR per motivi aggiunti ad un ricorso principale, questo sarà trasmesso al legale già incaricato della difesa dell'Agenzia nel ricorso principale, senza necessità di ulteriore incarico e senza integrazione dell'impegno di spesa.
6. Qualora, per eventi sopravvenuti e non preventivabili, siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportano una maggiore spesa, il professionista incaricato deve darne immediata comunicazione scritta, dettagliatamente motivata. In mancanza di detta richiesta e di formale accettazione da parte dell'ARPAM, nessuna maggiore pretesa può essere vantata dal professionista.
7. La remunerazione per l'attività stragiudiziale eventualmente connessa all'incarico defensionale è da intendersi ricompresa ed assorbita nel compenso concordato.
8. Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia la necessità di avvalersi di un avvocato domiciliatario, quest'ultimo sarà individuato dall'avvocato incaricato, che provvederà anche a versargli quanto dovuto senza alcun onere aggiuntivo per l'ARPAM. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti per il Professionista incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti dell'ARPAM
9. In caso di studio associato, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
10. Per i giudizi amministrativi, la parcella sarà liquidata solo all'esito del giudizio di merito, con esclusione di corrispettivi relativi alla eventuale fase cautelare.
11. In caso di soccombenza della controparte e di condanna alle spese di lite per un importo superiore a quello preventivato, al professionista sarà corrisposta la maggior somma liquidata dal giudice nella misura e nei limiti in cui la stessa sia stata recuperata, specificando che il professionista si fa carico della relativa attività di recupero della stessa senza alcun onere a carico dell'Agenzia. In caso di infruttuoso esperimento di tale recupero, l'Agenzia non potrà essere chiamata a corrispondere la differenza riconosciuta dal giudice, ritenendosi obbligata per la sola parte originariamente pattuita.
12. L'Amministrazione, verificata la coerenza della parcella, con determina liquida la parcella e dispone il pagamento, previa presentazione di fattura elettronica.

Art. 8 - Obblighi del professionista incaricato

1. All'atto del conferimento dell'incarico il professionista sottoscrive apposito disciplinare.
2. Nel caso di servizi di rappresentanza legale in giudizio, il professionista incaricato è tenuto:
 - a) a comunicare il probabile *"rischio di soccombenza"* nella controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti.

La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio

- deve essere valutato secondo la classificazione di basso, medio, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.
- b) a partecipare ad incontri o riunioni presso la sede dell'ARPAM;
 - c) ad aggiornare costantemente l'ARPAM sulle attività inerenti all'incarico, ed in particolare lo stato generale del processo e l'esito delle singole udienze, inviando in formato elettronico la relativa documentazione e i propri atti difensivi prima che vengano depositati, nonché quelli depositati da controparte;
 - d) a unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi il medesimo oggetto;
 - e) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
 - f) nel caso in cui l'ARPAM sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia; in tali ipotesi, il legale stilerà lo schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificare la coerenza, qualora trasmesso da controparte;
 - g) a fornire, su richiesta dell'ARPAM, pareri scritti relativi alla causa affidata senza costi aggiuntivi, in particolare:
 - in merito all'opportunità di proseguire il giudizio anche nei gradi successivi;
 - in ordine a tutti gli aspetti relativi ad un'eventuale chiusura transattiva, stragiudiziale o giudiziale, della vertenza;
 - h) nel caso di sentenza favorevole all'ARPAM che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Agenzia e senza ulteriore compenso, l'esazione delle suddette spese;
 - i) nel caso di sentenza sfavorevole per l'ARPAM, il professionista deve darne tempestiva comunicazione unitamente ad una relazione indicante: la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.
3. Nel caso di servizi legali di consulenza o di preparazione a giudizio e contenziosi, oltre a partecipare ad incontri o riunioni presso la sede dell'ARPAM, é tenuto a trasmettere tramite posta elettronica certificata una relazione finale di sintesi.

Art. 9 - Cancellazione dall'Elenco

1. L'ARPAM provvederà a cancellare dall'Elenco l'avvocato:
 - che abbia perso i requisiti richiesti per l'iscrizione o ne sia risultato all'origine sprovvisto all'esito di controlli a campione sulla veridicità dell'autocertificazione;
 - che non abbia assolto con puntualità e diligenza all'incarico conferito;
 - che sia responsabile di gravi inadempienze nell'esercizio del mandato;
 - che abbia rifiutato senza giustificato motivo ad un incarico;
 - che abbia formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

2. L'intenzione di procedere alla cancellazione viene preventivamente comunicata all'interessato, che può far pervenire le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui si ritenga di non accogliere le suddette osservazioni, si provvede alla cancellazione. Il provvedimento di cancellazione viene comunicato all'interessato mediante posta elettronica certificata.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia, tra cui la L. 247/2012 ed il Codice di deontologia forense.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della determina di approvazione.